

Ordinanza n. 149T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri in data 15 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. SDL in data 15 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. CUB TRASPORTI in data 15 settembre 2008;


STIMATO in proposito che l'interruzione delle prestazioni da parte del personale addetto alla circolazione dei treni ed ai servizi collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione degli stessi, è tale da produrre preoccupanti disservizi relativamente al servizio di trasporto persone su strada ferrata, con forti ripercussioni sulla regolarità del traffico sull'intera rete nazionale segnatamente nella fascia oraria 9.00-17.00;

VALUTATO che una simile sovrapposizione di conflitti nel medesimo comparto incidenti, come nel caso di specie, su di un ampio bacino di utenza è, nella sua complessità, in grado di pregiudicare la regolarità della mobilità sino ad una completa paralisi della totalità dei servizi coinvolti oltre l'articolazione oraria formale, generando un prolungamento ingiustificato dei disagi ad una cittadinanza in tal modo penalizzata dalla ridotta possibilità di usufruire di mezzi di trasporto alternativi nell'arco dell'intera giornata del 26 settembre p.v.;

RITENUTO che siffatto contesto, associato tra l'altro alla probabile soppressione di importanti collegamenti ferroviari con la sospensione di tutte le prestazioni connesse con la circolazione degli stessi, genera gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

ANALIZZATO nel contempo l'alto livello di conflittualità ed il periodo di profonda congiuntura del trasporto aereo, caratterizzato recentemente dalla complessa vicenda legata alla ristrutturazione aziendale della compagnia aerea Alitalia, quest'ultima peraltro alla base del conflitto programmato per il giorno 3 ottobre p.v. a cui partecipano i lavoratori rappresentati dalla O.S. CUB TRASPORTI;

RILEVATO in proposito che di riflesso alla gravità della suddetta crisi societaria, acuita dalla disposizione emessa dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in ordine al rischio di perdita delle licenze provvisorie di volo concesse alla principale compagnia di bandiera in data 2 settembre u.s., si sono registrati già nei giorni scorsi picchi di affluenza di passeggeri sul tratto ferroviario Roma - Milano, che hanno portato alla saturazione della disponibilità ordinaria di posti in treno tra le due città, con la conseguente programmazione straordinaria da parte dell'Azienda F.S. di ulteriori convogli;

Ordinanza n. 149T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

ACCERTATO che la migrazione di utenti del trasporto aereo dovuta al paventato rischio di inoperatività della compagnia Alitalia verso il trasporto su rotaia, peraltro concorrenziale, genera di per sé già una inconsueta limitazione al diritto di utilizzare mezzi di trasporto alternativi;

TENUTO CONTO dell'incremento della domanda per il servizio di trasporto pubblico conseguente all'aggravio economico in capo al trasporto privato dovuto alle fluttuazioni del prezzo del carburante;

RICAVATO pertanto che l'afflusso straordinario di cittadini penalizzati da siffatti episodi, sovrapposto agli effetti ultrattivi delle astensioni collettive dal lavoro in epigrafe, svilupperà in maniera incontrollabile una situazione di per sé già pregiudizievole in una giornata che sarà, oltretutto, determinata dal consueto movimento turistico, nonché dal flusso di viaggiatori previsto per il fine settimana, con prevedibili picchi di traffico in un settore di trasporto ancor più rilevante ed un probabile pericoloso stato di disagio e tensione tra i destinatari del servizio;

PROSPETTATO un progressivo stato di inquietudine con possibili gravi conseguenze in termini di ordine pubblico da parte di un numero considerevole di passeggeri, prevedibilmente in vana attesa presso le varie stazioni in quanto disinformati o persuasi dalla possibilità di una rapida riattivazione del servizio, nonostante la criticità legata all'interruzione delle prestazioni da parte dei lavoratori F.S. rappresentati dalle OO.SS. SDL e CUB TRASPORTI, nonché dall'Assemblea Nazionale Ferrovieri;

STIMATA in tal modo una gravissima quanto prolungata paralisi della circolazione ferroviaria;

RILEVATA la prossimità di numerose agitazioni in settori del trasporto particolarmente incisivi per la mobilità, e tali da comportare ulteriore pregiudizio al contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, tra cui uno sciopero ad impatto nazionale di tutto il personale addetto al trasporto urbano ed extraurbano autoferrotranviario per il giorno 30 settembre 2008, della durata di 4 ore, proclamato dalle OO.SS. CUB TRASPORTI, SDL, COBAS L.P., SLAI COBAS;

PREMESSO che il requisito della legittimità rappresenta un punto essenziale nella valutazione delle misure da adottare per garantire, laddove sia necessario, l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, ed il godimento del diritto alla libertà di circolazione;

VISTE le note della Commissione di Garanzia, prott. n. 1784/RU, 1785/RU, 1786/RU del 19 settembre 2008, emesse ai sensi dell'art. 13, lettere d) e e), della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, con le quali, con riferimento allo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 17.00 - è stato



## *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

rilevato ai rispettivi soggetti proclamanti il mancato rispetto della regola dell'intervallo oggettivo, di cui all'art. 3.3.5 dell'Accordo nazionale del settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 e s.m.i., rispetto allo sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA, FAST, UGL, FAISA-CISAL per il giorno 13 ottobre 2008;

PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali CUB TRASPORTI, SDL, nonché i delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri, non si sono conformati alle citate indicazioni preventive della Commissione di Garanzia;

VISTO lo sciopero del personale dei treni ( Personale di Macchina e di Bordo ) dipendente del Gruppo F.S. della Regione Toscana del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla Segreteria Regionale della O.S. ORSA in data 16 settembre 2008;

VISTA la nota della Commissione di Garanzia, prot. n. 1783/RU del 19 settembre 2008, emessa ai sensi dell'art. 13, lettere d) e e), della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, con la quale, con riferimento allo sciopero del personale dei treni ( Personale di Macchina e di Bordo ) dipendente del Gruppo F.S. della Regione Toscana del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - è stato rilevato alla O.S. ORSA il mancato rispetto della regola dell'intervallo oggettivo, di cui all'art. 3.3.5 dell'Accordo nazionale del settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 e s.m.i., rispetto allo sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA, FAST, UGL, FAISA-CISAL per il giorno 13 ottobre 2008;

RICAVATO che dalla predetta nota prot. n. 1783/RU l'organo di garanzia, in virtù del carattere sistemico del trasporto ferroviario, attribuisce all'azione di protesta promossa dalla Segreteria Regionale ORSA rilevanza nazionale;

RILEVATO pertanto che i tutti i soggetti sindacali sinora menzionati hanno formulato un'indizione di sciopero non conforme né alla legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, né tantomeno alla Regolamentazione del settore di trasporto coinvolto;

RICAVATO pertanto che le astensioni collettive in questione sono quanto mai in palese contrasto col principio dell'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento del diritto alla libertà di circolazione;

STIMATA l'entità del *vulnus* arrecabile ai cittadini utenti del trasporto pubblico derivante dal blocco delle prestazioni relative al flusso di convogli ferroviari, segnatamente nelle tratte nazionali interessate dalla potenziale mancata copertura del servizio da parte della principale compagnia di bandiera;

Ordinanza n. 149T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO, come predetto, che congiuntamente all'analisi sui presupposti sostanziali della precettazione ed alla luce del criterio del minor sacrificio possibile per il diritto di sciopero, l'autorità preposta non può sottrarsi dal porre particolare attenzione al fatto che le astensioni collettive dal lavoro in esame siano state attuate in violazione della normativa vigente;

ATTESA pertanto l'esigenza di evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa del contesto descritto per il giorno 26 settembre 2008, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per il giorno suddetto;

VISTA la nota con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato la O.S. ORSA a differire ad altra data lo sciopero del personale dei treni ( Personale di Macchina e di Bordo ) dipendente del Gruppo F.S. della Regione Toscana del giorno 26 settembre 2008, della durata di 8 ore;

RILEVATO che la suddetta organizzazione sindacale non ha accolto l'invito della citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il tentativo di conciliazione della vertenza condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro con le parti tenutosi in data 24 settembre 2008, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90 modificata dalla legge 83/00;

VISTO l'esito negativo di tale tentativo di conciliazione che non ha prodotto una risoluzione della controversia;

CONSIDERATA la permanenza di una situazione in grado di produrre gravi conseguenze negative in ordine al funzionamento del servizio interessato;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;


In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

Ordinanza n. 149T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

**ORDINA**

1. Il differimento ad altra data dei seguenti scioperi:
  - sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri;
  - sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. SDL;
  - sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. CUB TRASPORTI;
  - sciopero del personale dei treni ( Personale di Macchina e di Bordo ) dipendente del Gruppo F.S. della Regione Toscana del giorno 26 settembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 – proclamato dalla O.S. ORSA.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
  - delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. SDL, CUB TRASPORTI, ORSA, nonché dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri;
  - del Gruppo F.S..
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 149T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, 24 SET, 2008